



CITTÀ DI MONOPOLI  
(Provincia di Bari)

\*\*\*

VI^ Area Organizzativa – Polizia Locale

Il Comandante

Ordinanza Dir.le nr.631/2011 del 10 dicembre 2011

Prot.nr.57008/2011 del 10 dicembre 2011

e Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per lavori, rilasciata :

Al Signor/Ditta: **BIANCO MICHELE**

Via R. Vinella, 14  
70017 Putignano(Ba)

e inviata p.c.: **alla Censum s.r.l.**  
**via Lepanto, n.33**  
**70043 Monopoli (Bari)**

Fax. 080.743492

IL DIRIGENTE DELLA VI AREA ORG./POLIZIA LOCALE – COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Vista l'istanza pervenuta al prot.comunale nr.56606 del 07/12/2011,

Ai sensi e per gli effetti dell'art.21 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285, concernente opere, depositi e/o cantieri stradali

### **AUTORIZZA**

la S.V. all'occupazione di suolo pubblico per installazione di ponteggio aereo(cestello mobile) sulla strada comunale via B. Croce angolo via Ten. Vitti, per la durata di giorni 13 (tredici), (e dalle ore 06,00 alle ore 19,00), a partire dal 12 dicembre 2011 e fino al 24 dicembre 2011, occupando mq.20,00 (dico: mq.venti/00).

Eventuali ulteriori periodi, vanno richiesti con nuova istanza e non costituisce richiesta di proroga automaticamente concessa, ma richiesta di nuova Autorizzazione da valutare a cura della P.A.

Resta inteso che occorrerà attenersi alle modalità ed accorgimenti necessari per la regolazione del traffico durante lo svolgimento dei lavori e/o dell'occupazione, attraverso la scrupolosa osservanza di quanto previsto e disciplinato dall'art.21 del D.L.vo 30 aprile 1992, n.285 (c.d.s.) e dagli articoli dal 30 al 43 del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

La presente autorizzazione viene rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendosi esonerato l'Ente e i suoi Dirigenti/Funzionari da qualsiasi Responsabilità diretta o derivata.

Rimane onere del richiedente acquisire dalla Pubblica Amministrazione, eventuali ulteriori permessi e/o autorizzazioni amministrative inerenti i lavori edili da svolgere.

***L'autorizzazione/concessione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'art.2 comma 7 del Regolamento per l'applicazione della T.O.S.A.P. approvata con D.C.C. n.21 del 31/03/2009 e s.m.i., non implica che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'autorizzazione/concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a propria cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte dalle norme particolari.***

Eventuali violazioni saranno accertate e perseguite a norma di Legge<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Chiunque viola le disposizioni dell'art.21 c.d.s. e quelle del Regolamento c.d.s., ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 779 a € 3.119 oltre alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate a cura dell'autore delle stesse e a proprie spese.

**Il rilascio e la validità della presente Autorizzazione è subordinato all'esibizione della ricevuta di avvenuto versamento del tributo comunale inerente l'occupazione richiesta.**

*Il personale della Polizia Municipale ha la facoltà di modificare, immediatamente e senza preavviso, termini e modalità dell'occupazione stradale qualora necessari per garantire il traffico veicolare e/o la sicurezza di luoghi e persone.*

### **Inoltre,**

**Ravvisata** la necessità, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, di inibire momentaneamente il sosta ed il transito della zona meglio sopra indicata;

**Visti** gli artt. 5/3°co., 6 e 7 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285 e sue modificazioni ed integrazioni; nonché il relativo Regolamento di esecuzione del vigente codice della strada, concernente obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale, emanato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

## **ORDINA**

**il divieto di sosta con rimozione su** via B. Croce angolo via Ten. Vitti, per la durata di giorni 13 (tredici), (e dalle ore 06,00 alle ore 19,00), a partire dal 12 dicembre 2011 e fino al 24 dicembre 2011, limitatamente allo spazio lineare occupato dall'autorizzazione concessa di mq.20,00, **previa predisposizione della dovuta segnaletica stradale 48 ore prima.**

Il richiedente utilizzerà idonea e regolamentare segnaletica stradale mobile, garantendo comunque il regolare traffico veicolare.

**In particolare devono essere rispettate le norme contenute nel D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002, pubblicato sulla G.U. n.226 del 26/09/2002, che disciplina gli adempimenti necessari e connessi ai segnalamenti temporanei di lavori stradali, nonché quanto dettagliatamente previsto dal nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione.**

La presente **Ordinanza** diviene esecutiva con l'apposizione della relativa segnaletica stradale, a cura del richiedente.

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. n.285/1992 – nuovo codice della strada e relativo Regolamento di attuazione).

Il personale della Forza Pubblica eventualmente impegnato in servizio di viabilità nell'area avrà cura di rendere noto all'utenza anche in maniera immediata, i contenuti del presente atto, adottando i provvedimenti in materia di circolazione stradale, idonei a consentirne il regolare svolgimento .

La Polizia Municipale e gli Ufficiali ed agenti di Polizia stradale (ex art.12 del D.Lgs. n.285/92) sono incaricati della sua esecuzione, vigilando sulla segnaletica, sulla sua corretta apposizione e sul rispetto dei limiti di tempo imposti da quest'ultima, ferma restando la facoltà di modificarne i limiti di spazio e di tempo, per adeguarla ad esigenze sopravvenute e non prevedibili.

Copia della presente Ordinanza, viene comunicata all'Albo Pretorio comunale per la registrazione ed affissione, nonché per l'osservanza e l'esecuzione viene trasmessa all'Ufficio Messaggi notificatori per l'invio a:

- *Comando Regione Carabinieri Puglia - Compagnia Carabinieri - Monopoli;*
- *Commissariato Pubblica Sicurezza – Monopoli;*
- *Comando Compagnia Guardia di Finanza – Monopoli;*
- *all'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Monopoli per l'inserimento nei canali comunicativi istituzionali.*

Ai sensi dell'art.3 u.c. Legge n.241/1990 e s.m.i. si precisa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso alternativamente al T.A.R. Puglia-sez.Bari (D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 ex Legge n.1034/71 e s.m.i.) o al Capo dello Stato (D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, ex art.8 d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199) – rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3° del D.L.vo n.285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, entro il termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del d.P.R. n.495/1992.

Ai sensi della Legge n.241/90 e s.m.i. respons. del procedimento amministrativo è il Magg. Dott. Palumbo Michele.

**IL DIRIGENTE VI ^ AREA ORGANIZATIVA – POLIZIA LOCALE**  
**Comandante del Corpo di Polizia Municipale**  
*(Magg. Dott. Michele Palumbo)*